

citato, il contributo statale è peraltro liquidabile in via definitiva solo dopo il collaudo delle costruzioni finanziate.

Ciò premesso si rileva che per i mutui in oggetto non possono essere determinate "a priori" le modalità e percentuali di erogazione dei mutui medesimi fino a che non si conosceranno i modi e la misura di liquidazione del contributo annuo da parte dello Stato, non essendo ancora avvenute l'approvazione e la pubblicazione del testo definitivo della preannunciata legge Cupini, che dovrà determinare i criteri e le modalità suaccennati.

Si tratta di stabilire se il contributo statale in parola verrà liquidato secondo la procedura prevista dal citato testo unico nell'edilizia, nel qual caso il contributo stesso, divenendo esigibile solo dopo il collaudo delle costruzioni finanziate, non è scontabile. In tale ipotesi l'Istituto, avvalendosi del disposto dell'art. 62 di detto testo unico, potrebbe erogare il mutuo a rate nella misura del 75% di ciascun stato di avanzamento dei lavori (comprendendo nell'importo della prima erogazione il valore dell'area) e somministrare il residuo 25% dopo il collaudo dei lavori e la definitiva liqui-